



Nuova «BLACK LIST» e nuova «WHITE LIST»

Dott. Cristiano Desiderà
mail cristiano.desidera@ferrinassociati.it



BLACK LIST e CFC – fino al 31/12/2015

Art 167 TUIR, co. 4: «Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, **in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.**

Si considera **livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia.** Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali»

Criteri di individuazione dei paesi BL

oltre alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni **rileva ora l'esistenza di un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se per effetto di regimi speciali**



Individuazione dei paesi BLACK LIST ed effetto sulle controllate estere

occorre fare riferimento a quelli individuati nella lista ministeriale (D.M. del 2001) redatta alla luce del Decreto Internazionalizzazione: oltre agli aggiornamenti intervenuti con il D.M. 30 marzo 2015 (che ha escluso dalla BL **Malesia, Filippine e Singapore**) e con il successivo D.M. 18 novembre 2015 (che ha escluso **Hong Kong**)

Questo significa che una controllata in paesi **extra black list** non è necessariamente estranea al regime dell'articolo 167 del Tuir. Il contribuente deve infatti stabilire, con una verifica "fai da te", **se per effetto di regimi speciali** la partecipata non abbia un livello di tassazione inferiore alla metà del nostro

Effetto in Unico 2016

Dall'esercizio 2015 vi è la possibilità di disapplicare le norme Cfc anche senza presentare interpello preventivo, oppure anche in caso di risposta negativa all'interpello.

Nel quadro «FC» che accoglie le informazioni relative alla controllata estera ed in particolare andranno compilati tutti i campi relativi alla determinazione del reddito, a partire dal risultato di bilancio e successive variazioni fiscali (si veda RF).



BLACK LIST e COSTI – fino al 31/12/2015

Art 110 TUIR, co. 10: «Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati **sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale**, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni »

Criteri di individuazione dei paesi BL

In questo caso, per esplicito riferimento della legge di Stabilità (comma 678), **ci si riferisce a Paesi individuati in ragione esclusivamente della mancanza di un adeguato scambio di informazioni**

Individuazione dei paesi BLACK LIST ed effetto sui costi da essi derivanti

occorre fare riferimento a quelli individuati nella D.M. 23 gennaio 2002, aggiornato con il D.M. 27 aprile 2015 e il D.M. 18 novembre 2015. Rispetto al 2014 sono stati cancellati paesi come Hong Kong, Emirati Arabi, Costa Rica e Mauritius



BLACK LIST e CFC – dall' 1/01/2016

Art 167 TUIR, co. 4: «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»

In sostanza il D.M. del 2001 non sarà più in vigore e la controllata estera sarà tassata non più perché residente in un Paese Black List, ma in virtù di una tassazione che, nel paese di residenza, è inferiore a meno della metà di quello italiano

BLACK LIST e Costi – dall' 1/01/2016

Vengono abrogati i commi dell'art. 110 del TUIR che si riferiscono ai costi derivanti da operazioni con paesi Black List, **sancendo di fatto la piena deducibilità di tali costi.**